

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 291
approvata il 20 ottobre 2011

DETERMINAZIONE: VARIANTE PARZIALE N. 261 AL P.R.G. RIDUZIONE DI FASCE DI RISPETTO STRADALE C.SO APPIO CLAUDIO (NEL TRATTO C.SO B. TELESIO/VIA P. COSSA) E VIA P. COSSA (TRATTO C.SO APPIO CLAUDIO/FIUME DORA).VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE.

Premesso che:

la Divisione Urbanistica ed Edilizia privata – Settore Trasformazioni Convenzionate, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante una porzione di territorio delimitata dalla via Pietro Cossa, ad ovest, dal fiume Dora Riparia, a nord e est, dal Corso Appio Claudio, a sud.

L'area oggetto di variante parziale:

- è ubicata nella Circostrizione Amministrativa n. 4 (San Donato – Campidoglio – Parella);
- è esterna al perimetro del centro abitato, individuato ai sensi dell'art. 81 della L.U.R. e s.m.i.;
- è interessata dalle prescrizioni relative al vincolo paesaggistico di cui alla L. 431/85 (Legge Galasso) concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale ora confluite nel D.Lgs. 42/2004;
- è ricompresa all'interno della fascia "tipo C" del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- secondo il Piano Regolatore vigente:
 - è destinata a Servizi pubblici "S", lettera "v", Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
 - è interessata dalla fascia di rispetto stradale, definita nell'allegato tecnico n. 7 di P.R.G., (poiché esterna al perimetro del centro abitato, individuato ai sensi dell'art. 81 della L.U.R. e s.m.i.);
 - in base alla Variante n. 100 al P.R.G., risulta compresa nella classe III sottoclasse IIIb3(P) e, per una porzione trascurabile posta in fregio alla

sponda del fiume, all'interno della sottoclasse IIIa(P).

L'area, che ha un'estensione di circa 29.600 mq ed è di proprietà comunale, è oggetto di un progetto, elaborato dal competente Settore Edilizia Sportiva della Divisione Sport e Tempo Libero, indirizzata a riorganizzare l'area nel suo complesso, al fine di dare idonea risposta alle esigenze di riordino, integrazione e valorizzazione dell'area. Il nuovo impianto previsto dalla Città, rientra tra le opere di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili.

Il progetto, la cui realizzazione non può prescindere dall'inserimento della variazione della fascia di rispetto stradale (come verrà detto di seguito) attualmente prevista dal P.R.G.:

- ha ottenuto parere favorevole all'approvazione da parte della Commissione Locale Paesaggio della Città, ai sensi dell'art. 146 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e della L.R. 32/2008, in relazione alle prescrizioni relative al vincolo paesaggistico predetto (seduta del 3 dicembre 2010);
- l'autorizzazione regionale con prescrizioni, ai sensi del sopracitato art. 31 della L.U.R. (Determinazione della Direzione Pere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste n. 3333 del 3 dicembre 2010).

La variante prevede di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni:

- la soppressione della fascia di rispetto stradale relativa al tratto interessato di via Pietro Cossa e di corso Appio Claudio, nell'allegato tecnico al P.R.G. tavola n. 7 "fasce di rispetto";
- le conseguenti modifiche all'allegato n. 7 – Fasce di rispetto – fogli 4A e 8A (parte) scala 1:5.000, in recepimento di quanto specificato al punto precedente.

inoltre:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA;
- non è funzionale alla realizzazione di nuovi volumi;
- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- non riguarda un ambito sottoposto a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

La Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «Norme in materia ambientale». Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», all'Allegato II, punto "Ambito di applicazione", prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione

ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in ambiti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

Pertanto, in relazione al vincolo paesaggistico ex L. 431/85 (Legge Galasso) ed all'inclusione dell'area all'interno della fascia "tipo C" del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e nella classe III sottoclasse IIIb3(P) e sottoclasse IIIa(P), è necessario verificare l'assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura V.A.S. in ossequio alla Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931.

In conclusione, visti i pareri e autorizzazioni resi sul progetto dagli Enti preposti ed in particolare:

- della Commissione Locale Paesaggio della Città, in relazione alle prescrizioni relative al vincolo paesaggistico predetto (seduta del 3 dicembre 2010);
- della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte, che ai sensi dell'art. 31 della L.U.R., è stata rilasciata previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree (Determinazione n. 3333 del 6/12/2010);

valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.);

considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

si ritiene che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalle fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nell'autorizzazione regionale citata.

Si dà atto della compatibilità e coerenza della variante urbanistica in oggetto con il Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Torino poiché non rilevante in quanto non comporta modifiche ad elementi significativi per la classificazione acustica.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 74 dello Statuto della Città;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n. 261 al P.R.G. – Riduzione di fasce di rispetto stradale C.so Appio Claudio (nel tratto C.so B. Telesio/via P. Cossa) e via P. Cossa (tratto C.so Appio Claudio/fiume Dora, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui alla Determinazione n. 3333 del 6/12/2010 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte, e in particolare che sia assicurato il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle eventuali opere di difesa esistenti;
2. si dà atto della compatibilità e coerenza della variante urbanistica in oggetto con il Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Torino poiché non rilevante in quanto non comporta modifiche ad elementi significativi per la classificazione acustica.
3. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti>;
4. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, 20 ottobre 2011

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
Ing. Federico Saporiti

